



**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE COMUNITARIE
(Rif. D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. in data 27/07/2023

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI	3
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 3 - PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 4 – SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
Art. 5 - SOGLIE E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO	6
Art. 6 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO.....	7
Art. 7 - SOGLIE PER LE PROCEDURE DI GARA.....	7
Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).....	8
Art. 9 - PROCEDURE DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	8
Art. 10 - SEGGI E COMMISSIONI DI GARA	10
Art. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
Art. 12 – ADESIONE A CONVENZIONI.....	11
Art. 13 - REGIMI DI PUBBLICITÀ	11
Art. 14 – VERIFICA DEI REQUISITI	12
Art. 15 - AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO O EMISSIONE DI ORDINE	12
Art. 16 - ANOMALIA DELLE OFFERTE	13
Art. 17 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 18 – VARIANTI	15
Art. 19 – ELENCO FORNITORI	15

PREMESSA

SETA S.p.A. - Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A. – costituita a decorrere dal 01/01/2012, società a prevalente capitale pubblico, con natura di **Impresa Pubblica**, operante nei Settori c.d. Speciali – Servizi di Trasporto - è tenuta ad applicare la disciplina di cui al **LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI** del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”) per acquisire lavori, beni e servizi che risultino strumentali all’esercizio delle attività di cui all’art. 149 dello stesso Decreto.

L’aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all’esercizio del trasporto pubblico locale (c.d. estranei) rimane, invece, assoggettata alla normativa di diritto privato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice, e nel rispetto dei principi sanciti dal medesimo Codice.

Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 5, del Codice, le modalità di acquisizione presso terzi di lavori, forniture e servizi funzionali all’esercizio delle attività di cui all’art. 149 del Codice e il cui importo stimato risulti inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate dall’art. 14, comma 2, del Codice, precisando che solo ove i predetti contratti presentino un interesse transfrontaliero certo deve esservi necessaria conformità ai principi del Trattato sull’Unione europea a tutela della concorrenza.

Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva 2014/25/UE del 26/02/2014 sulle procedure di Appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e dal D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
2. Nel presente Regolamento si intende per:
 - Direttiva: la Direttiva 2014/25/UE del 26/02/2014;
 - Codice: il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
3. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in

parte nei settori speciali, si applica quanto disposto dall'art. 14, commi 22 e seguenti, del Codice.

4. Fermo restando il carattere di sostanziale autoconclusività del Libro III del Codice, resta in ogni caso salva la facoltà di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni non espressamente richiamate tra quelle applicabili ai settori speciali.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sottosoglia europea della società SETA S.p.A., ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

L'aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale (c.d. estranei) rimane assoggettata alla normativa di diritto privato, ai sensi dell'art 13, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

2. L'elenco delle attività non strumentali al trasporto pubblico locale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è soggetto ad aggiornamento con provvedimento del Direttore Generale/Amministratore Delegato. Resta in ogni caso salva la facoltà di applicazione del presente Regolamento anche agli appalti aggiudicati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale.

3. Le previsioni del presente Regolamento non si applicano, inoltre, agli impegni di spesa, il cui elenco figura nell'Allegato A) al presente Regolamento, per i quali è facoltà di SETA S.p.A. prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale.

4. L'attività negoziale del presente Regolamento si esplica con la stipulazione di ordini di fornitura e contratti di appalto di lavori, servizi e forniture funzionali all'esercizio delle attività, di cui all'art. 149 del Codice, da cui derivano impegni di spesa.

5. Il presente Regolamento non si applica:

a) alle concessioni di servizi di trasporto di cui all'art. 149, comma 4, del Codice;

b) alle ipotesi di cui agli artt. 142,143,144 e 145 del Codice;

c) agli appalti aggiudicati per fini diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Codice.

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. I principi che regolano le azioni e le attività di SETA S.p.A. relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto dei principi di cui al LIBRO I, PARTE I, Titolo I del Codice, per quanto applicabili e del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

2. I concorrenti devono essere informati della circostanza che SETA S.p.A. ha adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/01 e ne devono accettare i contenuti.

3. SETA S.p.A., nelle procedure di acquisto, di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, cui è assoggettata.

4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di SETA S.p.A. all'adempimento.

6. Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

Art. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 5, del Codice, SETA S.p.A. può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente

suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, SETA S.p.A. indica nella documentazione di gara se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

Art. 5 - SOGLIE E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

1. Le soglie di rilevanza comunitaria risultano attualmente pari o superiori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e compresi gli oneri di sicurezza, a Euro 5.382.000,00 per i lavori ed a Euro 431.000,00 per servizi e forniture.
2. Il riferimento al valore delle menzionate soglie, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si deve intendere aggiornato in modo automatico ad ogni eventuale variazione dei rispettivi importi.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di acquisizione presso terzi di lavori, forniture e servizi il cui importo stimato risulti inferiore alle suddette soglie di rilevanza comunitaria indicate all'art. 14 del Codice.
4. Il valore dell'appalto da stipulare è calcolato considerando l'importo massimo di spesa stimato, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o premio previsti in favore degli appaltatori.
5. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.
6. Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
7. In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, fermo restando quanto indicato all'art. 14, commi 9, 10 e 11 del Codice.
8. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
 - a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da

- pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
- d1. in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - d2. in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
9. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 14 del Codice.

Art. 6 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

1. Il valore di un appalto non può essere artificiosamente frazionato, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, al fine di eludere la disciplina prevista dal Codice.

Art. 7 - SOGLIE PER LE PROCEDURE DI GARA

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui al precedente art. 5, si procederà come segue:

Fasce di affidamento dei Lavori:

- valori inferiori a Euro 500.000,00: i lavori possono essere affidati tramite affidamento diretto, anche senza comparazione di preventivi e senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di idonei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, preferibilmente attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da SETA S.p.A.;
- valori pari o superiori a Euro 500.000,00 e inferiori a Euro 1.000.000,00: i lavori possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, dopo aver interpellato un numero non inferiore a 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, preferibilmente attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da SETA S.p.A.;
- valori pari o superiori a Euro 1.000.000,00 e inferiori a Euro 5.382.000,00: i lavori possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 7 (sette), ove

esistenti, preferibilmente attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da SETA S.p.A.

Fasce di affidamento dei Servizi e Forniture:

- valori inferiori a Euro 300.000,00: i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, possono essere affidati tramite affidamento diretto, anche senza comparazione di preventivi e senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di idonei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, preferibilmente attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da SETA S.p.A.;

- valori pari o superiori a Euro 300.000,00 e inferiori a Euro 431.000,00: i servizi e le forniture possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3 (tre), ove esistenti, preferibilmente attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da SETA S.p.A.

Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. In applicazione dell'art. 141, comma 4, lettera b), del Codice, SETA S.p.A. può nominare uno o più soggetti a cui affidare le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, con competenze adeguate all'incarico da svolgere, in relazione alle varie fasi del procedimento. I requisiti e i compiti del RUP sono quelli stabiliti dall'allegato I.2 del Codice. Ferma restando l'unicità del RUP, e qualora il RUP lo richieda, SETA S.p.A. può nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. In caso di nomina di responsabili di fase rimangono in capo al RUP gli obblighi e le connesse responsabilità, di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo agli altri i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Il Responsabile Unico del Progetto potrà essere coadiuvato da una Struttura di supporto interna o esterna a SETA S.p.A.

Art. 9 - PROCEDURE DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'indizione della procedura e le modalità di scelta del contraente sono

autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe e alle procedure organizzative aziendali di SETA S.p.A.

2. Per la scelta della procedura di affidamento di appalti nei settori speciali d'importo inferiore alle soglie comunitarie si richiama il precedente art. 7. Ove ritenuto opportuno, comunque, SETA S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, può fare ricorso all'esperimento di altre procedure (aperte, ristrette, negoziate con bando, manifestazioni di interesse, ecc.). I singoli atti di gara dovranno dare evidenza della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione scelto.

3. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione nelle procedure ristrette e in quelle negoziate o comunque ad invito, nonché il termine entro il quale il concorrente è chiamato a presentare offerta nelle procedure aperte, ristrette e negoziate saranno fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto.

4. I requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono determinati avuto riguardo a quanto stabilito dal Codice in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto e, per quanto riguarda i requisiti generali, sono determinati in base a quanto stabilito dal TITOLO IV, CAPO II-requisiti di ordine generale del Codice stesso.

5. Ai sensi dell'art. 169 del Codice costituiscono gravi illeciti professionali le significative, ripetute e persistenti carenze nell'esercizio del contratto di appalto da cui siano derivate la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Restano ferme le disposizioni di legge.

6. Nelle procedure negoziate e comunque ad invito, gli atti di gara dovranno indicare la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, ove ritenuto opportuno, in via preventiva, il numero di concorrenti che abbiano presentato le offerte migliori in base alla graduatoria, con i quali avverrà la negoziazione finale.

7. A prescindere dall'importo del contratto, è sempre possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, nei casi previsti dall'art. 158 del Codice, mediante specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema

di deleghe di SETA S.p.A.

8. In conformità al principio di digitalizzazione, in caso di procedure, aperte, ristrette, negoziate o comunque ad invito, le richieste di offerta saranno trasmesse assicurando la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale a norma di cui all'art.19 e all'art. 159 del Codice.

Art. 10 - SEGGI E COMMISSIONI DI GARA

1. Nelle procedure esperite con il criterio del minor prezzo, le operazioni di gara saranno svolte da apposito Seggio di Gara, composto da un membro unico e da un teste. Nelle procedure esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione Giudicatrice composta da 3 membri, designando un Presidente che potrà coincidere con il RUP.

2. Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice verranno nominati da parte dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale, su proposta della Direzione Gare e Appalti, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3. Ogni seduta del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice dovrà essere debitamente verbalizzata.

4. Salvo quanto previsto dal successivo art. 16 in tema di anomalia delle offerte, in esito all'apertura delle offerte economiche, il Seggio di Gara o la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria finale ed a formulare la proposta di aggiudicazione.

5. La proposta di aggiudicazione è costituita dal verbale del Seggio di gara o della Commissione Giudicatrice che individua la migliore offerta complessiva.

6. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo e l'importo sia inferiore a 40.000 Euro, la procedura verrà espletata dalla funzione aziendale Acquisti o dalla funzione aziendale Gare e Appalti.

Art. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. SETA S.p.A. potrà adottare il criterio del minor prezzo o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, per quanto applicabile, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice, per quanto applicabile.

4. In ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o la lettera d'invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee all'aggiudicazione.

Art. 12 – ADESIONE A CONVENZIONI

1. SETA S.p.A. ha provveduto ad accreditarsi alle Centrali di Committenza Intercent-ER/Consip e, pertanto, si riserva la facoltà di avvalersi anche di altre Convenzioni per acquisti di beni e di servizi, previa verifica della convenienza/opportunità tecnico/economica delle condizioni contenute nelle medesime Convenzioni.

Art. 13 - REGIMI DI PUBBLICITÀ

1. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e sino alle soglie comunitarie, SETA S.p.A. provvederà alle pubblicazioni richieste sul Portale Appalti di SETA S.p.A. e sul SITAR della Regione Emilia-Romagna.

2. Per le manifestazioni di interesse, SETA S.p.A. provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito aziendale.

3. Restano ferme le pubblicazioni di legge.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, SETA S.p.A. acquisisce dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG) il CIG/SMART CIG (Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente) con le

modalità definite dalle norme. Il CIG/SMART CIG viene riportato nei documenti di gara anche per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro spettanza che costituisce adempimento preliminare indispensabile per la partecipazione alla gara.

Art. 14 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. Prima di disporre l'aggiudicazione verranno sempre effettuate le verifiche antimafia in caso di importo superiore a 150.000 Euro e il DURC .
2. Quanto al possesso degli altri requisiti a carattere generale di cui agli articoli 94 e 95, 1° comma, del Codice, verranno effettuati controlli a campione. In particolare, verranno verificate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti a campione.
3. Nei casi in cui, decorsi 30 giorni dall'invio alle Amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, si procederà comunque all'aggiudicazione.
4. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, SETA S.p.A. procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da SETA S.p.A. per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 15 - AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO O EMISSIONE DI ORDINE

1. Se non diversamente prescritto dalla documentazione di gara, si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida.
2. Nel caso di procedura con il criterio minor prezzo in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta economica, salvo diversa previsione degli atti di gara, si procede mediante rilancio ed in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio. Nel caso di procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso in cui le offerte di due o più

concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

3. L'aggiudicazione, previa verifica del possesso dei requisiti, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice. Una volta intervenuta l'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura del contratto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, i termini e le modalità di pagamento ed i riferimenti al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01.

4. Ai sensi dell'art. 18 del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, di cui al comma 3, per la stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 16 - ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. La verifica dell'anomalia dell'offerta spetta al Responsabile Unico del Progetto, che si può avvalere del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice. Se prevista nella documentazione di gara o in ogni caso ove ritenuto opportuno, SETA S.p.A. procederà a sottoporre una o più offerte alla verifica di anomalia. Il metodo per individuare le offerte da sottoporre a verifica sia in caso di offerta al minor prezzo sia in caso di offerta economicamente più vantaggiosa verrà disciplinato, di volta in volta, nella documentazione di gara.

2. Qualora vi sia una pluralità di offerte da sottoporre a verifica, esse saranno esaminate contemporaneamente dal Seggio di Gara o dalla Commissione Giudicatrice e la formazione della graduatoria finale oltre che la proposta di aggiudicazione seguiranno la conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia; qualora l'offerta sospettata di anomalia sia solo quella del primo in graduatoria, sarà comunque formata la graduatoria finale e la verifica di

anomalia precederà il provvedimento di aggiudicazione.

3. Le giustificazioni saranno richieste per iscritto, assegnando all'offerente un termine non inferiore a otto giorni e non superiore a quindici giorni; ulteriori precisazioni saranno richieste sempre in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a tre giorni.

4. Qualora persista il sospetto di anomalia, l'offerente è convocato presso la sede di SETA S.p.A., con preavviso non inferiore a tre giorni, per un contraddittorio conclusivo.

5. Qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre un giustificato e documentato motivo, si prescinderà dalla sua audizione.

6. Fatto salvo quanto sopra, l'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di SETA S.p.A. per i provvedimenti di cui al precedente art. 11, può sempre richiedere al Seggio di Gara o alla Commissione Giudicatrice che venga compiuta l'analisi della congruità dell'offerta.

7. È consentita la nomina di soggetti esperti, esterni al Seggio di Gara o alla Commissione Giudicatrice, con compiti di consulenza e assistenza nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

Art. 17 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare saranno dettate da apposite specifiche o capitolati tecnici/prestazionali, la cui accettazione sarà richiesta quale condizione essenziale per la presentazione dell'offerta.

2. Nei capitolati saranno tra l'altro previsti gli importi delle penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, le clausole di revisione prezzi per contratti relativi a servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di durata superiore all'anno solare.

3. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di SETA S.p.A. non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria, così come di non richiedere la presentazione della cauzione definitiva e/o delle polizze assicurative.

4. La cessione di crediti dell'appaltatore è soggetta ad autorizzazione espressa di SETA S.p.A.
5. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.
6. L'eventuale avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.
7. Per i contratti per cui trova applicazione il Codice sono applicate le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 - VARIANTI

1. L'Affidatario può proporre, in corso di esecuzione, soluzioni tecniche innovative originariamente non previste, in grado di incidere positivamente sulle prestazioni oggetto dell'appalto, dalle quali non scaturisca alcun incremento di valore del contratto, ovvero non superiori al 10% nel caso di servizi e forniture e non superiori al 15% nel caso di lavori. In tal caso l'Affidatario dovrà indicare tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico necessari alla valutazione della proposta da parte del RUP per l'approvazione.

Art. 19 - ELENCO FORNITORI

1. SETA S.p.A. ha istituito un apposito Elenco Fornitori con sezioni (lavori, servizi e forniture), categorie merceologiche e fasce di importi distinti.
2. Il Regolamento che disciplina tale Elenco è pubblicato sul sito aziendale.

Allegato: - Allegato A) - Elenco impegni di spesa

Allegato A): Elenco impegni di spesa

1. acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
2. spese per corsi di formazione/aggiornamento del personale, ivi comprese quelle per la partecipazione a convegni e seminari;
3. spese per viaggi e trasferte;
4. acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l'acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;
5. pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
6. pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc.;
7. spese postali e telegrafiche;
8. spese per spedizioni (corriere);
9. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
10. pagamento di multe e ammende;
11. forniture di gas, acqua, energia elettrica e spese per servizi telefonici e trasmissioni dati;
12. spese per affari legali, notarili e di giustizia.